



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 244 del 29.11.2021

Oggetto:

COPIA

Adeguamento piano annuale delle assunzioni per l'anno 2021 e approvazione piano triennale fabbisogni di personale (PTFP), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2022/2024.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19:15, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	A
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	A
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

La Giunta comunale

Preso atto che:

1. l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
2. a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
3. a norma dell'art. 1, comma 102, L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
4. ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e s.m.i.;
5. secondo l'art. 3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, il quale ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale procedere alla ricognizione del personale in esubero;

viste le attestazioni ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001 - eccedenze di personale, sottoscritte dai Dirigenti, ciascuno per propria competenza e depositate agli atti presso l'ufficio personale;

considerata la consistenza di personale anche dirigenziale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

richiamato l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 che ha previsto che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;

visto il DM 17 marzo 2020 che ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua;

richiamata la circolare esplicativa del citato decreto, a firma congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11.09.2020;

considerato che la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata sul superamento del solo concetto di turn over e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

preso atto che, secondo quanto previsto dal decreto e dalla circolare sopra richiamati:

- ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- in base alla fascia demografica di appartenenza, sono individuati due valori percentuali e che pertanto ogni ente può collocarsi:
 - al di sotto del valore più basso, classificandosi come Ente virtuoso;
 - tra le due fasce, classificandosi ente con moderata incidenza della spesa di personale;
 - sopra al valore soglia più alto, classificandosi ente con elevata incidenza della spesa di personale;
- in base ai valori di fascia registrati, si applicano diverse regole e limiti assunzionali;

considerato che per il Comune di Iglesias, in base alla fascia demografica di appartenenza, i due valori soglia sono del 27% e del 31%;

verificati i valori di entrata e di spesa rilevanti ai fini della determinazione della soglia percentuale, così come identificati nella citata circolare ministeriale;

richiamata la deliberazione della Corte dei Conti n.125/2020/PAR che prevede la possibilità di includere nel calcolo di cui sopra anche i rimborsi ricevuti e trasferiti ad altri

enti per spese di personale, nel rispetto del principio generale del bilancio n. 18 di cui al decreto legislativo 118 del 2011 (prevalenza della sostanza sulla forma);

preso atto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, sono stati ricalcolati i valori soglia per il Comune di Iglesias riferiti al triennio 2018-2020;

vista la tabella allegata al presente atto (cfr conteggi come da schema allegato A), dalla quale si evince che il Comune di Iglesias si trova al di sotto del primo valore soglia e precisamente al 15,60% e che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2021 per assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 27%;

tenuto conto, inoltre, che in sede di prima applicazione e sino al 2024:

- gli enti la cui spesa si colloca al di sotto del valore soglia possono incrementare per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del D.M. suddetto;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2, fermo restando il limite derivante dalla classe demografica di cui alla tabella 1 dell'art. 4, i piani triennali dei fabbisogni e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della L. 296/2006;

rilevato che il PTFP si sviluppa, su base triennale, e deve essere adottato annualmente e che ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo;

dato espressamente atto che a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2021 e con riferimento a tutte le assunzioni successive occorrerà ricalcolare la percentuale di incidenza della spesa di personale, riverificare in quale fascia si colloca il Comune ed applicare le specifiche regole e limiti assunzionali;

dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale a tempo determinato;

considerato che l'art. 11, comma 4bis del D.L. N. 90/2014 stabilisce che, agli enti che hanno rispettato le disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 e 562 della L. 296/06, non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la vigenza del limite massimo di spesa sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'ottavo periodo del medesimo comma 28 (come sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2/2015). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 220 del 15.12.2020, come risultante a seguito delle integrazioni operate con deliberazioni n. 88 del 24.05.2021, n. 164 del 07.09.2021, e n.188 del 29.09.2021 con la quale si è provveduto all'adeguamento del piano dei fabbisogni dell'anno 2020 e all'aggiornamento del piano triennale fabbisogni di personale (PTFP), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2021/2023”;

dato atto che le procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni programmate, per il triennio 2021/2023, con la suddetta deliberazione sono in fase di espletamento e che entro il 31.12.2021 è previsto il completamento della sola procedura finalizzata all'assunzione di n. 2 Assistenti Sociali – categoria D1, compresa l'immissione in servizio delle predette figure professionali;

ritenuto, pertanto, di dover adeguare la programmazione delle assunzioni 2021/2023 stabilendo che vengono spostate all'anno 2022 le seguenti assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, originariamente programmate per l'anno 2021:

- n. 1 Istruttore Direttivo di vigilanza – categoria D1;
- n.1 Istruttore Direttivo Archivista – categoria D1;
- n. 2 Istruttore Amministrativo – categoria C1;
- n. 2 Agenti della Polizia Locale – categoria C1;
- n. 3 Collaboratori Amministrativi – categoria B3;

considerato che a seguito delle cessazioni dal servizio annualità 2021/2022, non preventivate, si rende necessario programmare ulteriori nuove assunzioni a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Istruttori amministrativi - Cat. C e n. 1 Autista – categoria B1;

visto l'art. 1, comma 801 della L. 178/2020, il quale prevede che: “Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

rilevato che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali, effettuate con i contributi assegnati di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020 non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (delibera Corte dei conti Lombardia n. 65/2021);

vista la delibera Corte dei conti Lombardia n. 85/2021 che fornisce i seguenti chiarimenti:

- le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 rappresentano valori incrementali della spesa per il personale, come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti,
- la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019;

visto che nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2022/2024 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

atteso che a seguito delle cessazioni dal servizio non preventivate, nonché dello spostamento all'anno 2022 delle assunzioni originariamente programmate per l'anno 2021, esiste la disponibilità finanziaria per adeguare il fabbisogno 2021, garantendo il rispetto dei limiti assunzionali previsti dal suddetto D.P.C.M. per l'anno 2021, come sopra specificato;

viste le note dei Dirigenti in merito al programma del fabbisogno del personale 2022/2024 e integrazione anno 2021, depositate presso l'ufficio personale;

visto l'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dall'articolo 1 comma 1ter, del D.L. 30.12.2019, n.162 convertito, con modificazioni, in legge 28.02.2020 n.8, secondo il quale *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. (...). Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

ritenuto pertanto, al fine di garantire un efficiente funzionamento della macchina amministrativa, di adeguare, secondo il programma delle assunzioni allegato sub B), il programma dei fabbisogni per l'anno 2021 programmando, oltre quelle già previste nel piano dei fabbisogni 2021/2023 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 e successive modificazioni ed integrazioni, la nuova assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo – categoria C mediante utilizzo della graduatoria degli idonei alla selezione per progressione verticale nella Categoria “C” – profilo professionale Istruttore Amministrativo, nel rispetto della citata disposizione contenuta nell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dall'articolo 1 comma 1ter, del D.L. 30.12.2019, n.162 convertito, con modificazioni, in legge 28.02.2020 n.8;

ritenuto altresì, di dover integrare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, annualità 2022 programmando, oltre quelle già previste nel piano dei fabbisogni 2021/2023 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le assunzioni originariamente programmate per l'anno 2021 e, con il presente atto, posticipate all'anno 2022, le seguenti nuove assunzioni a tempo indeterminato e pieno: n. 1 Istruttore Amministrativo – categoria C e n. 1 Autista – categoria B1;

precisato che per le annualità 2023 e 2024 attualmente non sono programmate nuove assunzioni, fatto salvo che si potrà intervenire con l'adeguamento anche successivamente sulla base delle correlative disponibilità finanziarie;

dato atto che la spesa della nuova programmazione, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (fissato, per il Comune di Iglesias, nel 27%);

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (fissato nel 27%), con la gradualità di cui alla tabella 2 articolo 5 D.P.C.M. 17.03.2020;

rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 5.426.915,35 e che la spesa di personale può essere pertanto incrementata fino a €. 8.285.338,64;

dato atto che, con le programmazioni assunzionali di cui al presente atto, il Comune di Iglesias rimane, comunque molto al di sotto delle possibilità che sono previste dalle nuove disposizioni in materia di assunzioni;

verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi, introdotti dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830 della L. 145/2018) necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006),
- ha raggiunto per l'anno 2020 l'obiettivo di finanza pubblica, conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ai sensi art. 1 comma 821 L. 145/2018,

- risulta adempiente agli obblighi di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP,
- ha approvato con propria deliberazione n.243 del 29.11.2021 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità 2022/2024 (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 il PEG finanziario;
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 20 maggio 2021 il piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023;
- considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 29.11.2021 (verbale n. 30);

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che, in base alla tabella allegata – all. A, il Comune di Iglesias si trova al di sotto del valore soglia indicato nella tabella 1 e precisamente al 15.60% e che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2020 per assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 27%.
2. di prendere atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. di adeguare il programma dei fabbisogni per l'anno 2021, secondo il programma delle assunzioni allegato sub B);
4. di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 (allegato C) contenente i profili professionali e le modalità di reclutamento;
5. di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno 2021, come aggiornata con il presente atto, e la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno 2022, entrambe elaborate nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come esplicitato nell'allegato D);
6. di dare atto che, ferma la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà alla copertura di ciascuno dei posti del triennio 2022/2024, di cui

all'allegato C) previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di Bilancio;

7. di dare atto che, avuto riguardo ai valori complessivi di spesa indicati nell'allegato prospetto "E", le risorse finanziarie destinate al finanziamento della programmazione del fabbisogno approvata con il presente atto risultano allocate sul bilancio finanziario 2022/2024;
8. di precisare che per le annualità 2023 e 2024 attualmente non sono programmate nuove assunzioni, fatto salvo che si potrà intervenire con l'adeguamento anche successivamente sulla base delle correlative disponibilità finanziarie
9. di autorizzare per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., del limite di spesa di cui al DL 34/2019 e DPCM 17/3/2020 e delle altre disposizioni in tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
10. di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
11. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. dell'Ente ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché al Collegio dei Revisori;
12. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018
13. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 29/11/2021

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **02/12/2021** al **17/12/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 17/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 02.12.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS